DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 5

In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attivita' di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, e' autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualita' di addestratori, alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element) fino al 26 dicembre 1998. (1) Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal comma 2 dell'articolo 4.

Versione in vigore dal 31 marzo 1999, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
Estremi	Legge 3 agosto 1998, n. 270
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 29 gennaio 1999, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 77, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualita' di addestratori. alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element), e' prorogato fino al 24 giugno 1999".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazione-militare-italiana-a/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it